

LAVORO: il diritto al godimento delle ferie, le regole

di [Redazione](#)

Pubblicato il 3 giugno 2009



Le ferie sono un atto lecito, sancito dalla Costituzione e irrinunciabile. Il periodo di ferie è stabilito dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 2109 del Codice Civile, previa comunicazione preventiva al lavoratore. Il potere "assoluto" sulle ferie non spetta, comunque, al datore di lavoro: il dipendente, ai sensi dell'art. 10 Dlgs 66/2003, può richiedere la consecutività del godimento del periodo feriale, che deve essere fruito per almeno due settimane nel corso dell'anno di maturazione. I restanti giorni devono, invece, essere goduti nei successivi 18 mesi dalla maturazione. Qualora la contrattazione collettiva preveda un periodo maggiore al minimo, si potrà anche andare oltre questo termine. In caso di violazioni, il datore di lavoro può incorrere in sanzioni amministrative da 130 a 780 euro per ogni lavoratore cui si riferisce la violazione.

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l